

## QUESITO N. 2

1) se, come precisato nella Linea Guida 1 al punto 2.2.2.4. che riporta:

*Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle **sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.***

al fine di comprovare i requisiti richiesti nell'Avviso al Capitolo 4 e in particolare per quanto richiesto in merito al punto e1 – servizi ultimi 10 anni ed e2 – due servizi di punta, sia possibile

utilizzare un servizio svolto avente ad oggetto la “verifica di vulnerabilità sismica”, considerando quale importo qualificante l'importo stimato dei lavori in fase di redazione della proposta progettuale redatta al termine della verifica di vulnerabilità;

## RISPOSTA

In riferimento alla richiesta di chiarimento si precisa che:

- Per servizi di architettura e ingegneria si intendono i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE<sup>1</sup>. Pertanto le verifiche strutturali e/o sismiche anche in assenza di progettazione sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi di architettura e ingegneria così come definiti dall'art. 3 lett. vvvv del D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Per la comprova dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 4 lett. e1 ed e2 dell'avviso è possibile considerare quale importo qualificante, l'importo stimato dei lavori risultante da una proposta progettuale redatta al termine della verifica di vulnerabilità, a condizione che la proposta progettuale (definitiva e/o esecutiva) sia stata approvata dall'organo competente della stazione appaltante che ha indetto la procedura.

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;